



N. **55** Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Sostegno dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi). Approvazione schema di convenzione con *Cadore Società Cooperativa Sociale* ente gestore del nido integrato "I folletti del bosco" di Auronzo di Cadore.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **SETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.00**, mediante strumenti telematici, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
Alfredo COMIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pierluigi COMIS DA RONCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anna POMARE'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	03	==

Presiede il Signor *Alfredo COMIS*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il *dott. Enrico PILOTTO*, nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n.232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTA, in particolare, la lettera d-sexies del citato comma 449, come sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n.234, la quale, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, prevede:

- che il Fondo di solidarietà comunale è destinato quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- che, in considerazione delle risorse ivi previste i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- che, dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

VISTO il decreto interministeriale 18 gennaio 2024 con cui è stata approvata la nota metodologica relativa agli obiettivi di servizio asilo nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto ai sensi del comma 172 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021;

ACCERTATO che:

- nel territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore non ci sono strutture pubbliche o private accreditate quali asilo nido;
- in attuazione dell'art 1 comma 449 lettera d-sexies della legge 232/2016 e del decreto interministeriale 18 gennaio 2024, sono state trasferite a questo Comune € 23,004,60 che equivalgono a tre utenti aggiuntivi;
- a norma della nota metodologica approvata con il decreto interministeriale innanzi citato l'obiettivo di incremento degli utenti di asilo nido può essere raggiunto con le seguenti modalità:
 - ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
 - ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti;
 - trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti;
 - trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;

- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio;
- altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (ad esempio servizi educativi in contesto domiciliare).

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.11.2023 inerente il sostegno all'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e la relativa convenzione sottoscritta con l'*Asilo Infantile Scuola Materna* di Lozzo di Cadore relativamente all'assegnazione delle risorse per l'integrazione delle rette della famiglie ammesse alla frequenza per gli anni 2023 e 2024;

VISTE le determine n. 102 del 14.03.2024 e n. 424 del 04.11.2024 di liquidazione del contributo relativo alla finalità di che trattasi relative, rispettivamente, all'anno 2023 per € 15.336,08 (due utenti aggiuntivi) e all'anno 2024 per € 7.668,20 (un utente aggiuntivo);

PERVENUTA al protocollo comunale n. 6910 del 05.11.2024 la richiesta di convenzione finalizzata alla riserva di posti presso il nido integrato "I Folletti del bosco" di Auronzo di Cadore;

RITENUTO pertanto opportuno, essendosi liberate risorse riferite a due utenti aggiuntivi per l'anno 2024, convenzionarsi anche con la *Cadore - Società Cooperativa Sociale* in qualità di ente gestore del nido integrato "I Folletti del Bosco" di Auronzo di Cadore, al fine di riservare i citati due posti ai residenti nel Comune di S.Stefano di Cadore;

VISTA l'allegata convenzione disciplinante i rapporti economici;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle premesse che qui si intendono richiamate;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato sub a) alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al responsabile dell'area amministrativa gli adempimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione;

Il presente atto con separata votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FAVOREVOLE

- 7 NOV. 2024

CONTRARIO

PERIN DE IACO Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

- 7 NOV. 2024

CONTRARIO

MASI PERISSINOTTO Marta

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO E ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DELLE FAMIGLIE AMMESSE ALLA FREQUENZA ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Santo Stefano di Cadore con sede in Piazza Roma 38 C.F. P.IVA 00184890259, rappresentato dal responsabile dell'area amministrativa , nato a il , C.F. , autorizzato alla sottoscrizione della presente dalla delibera della Giunta Comunale n. del ;

E

"Cadore Società Cooperativa Sociale" ente gestore del nido integrato "I folletti del bosco" di Auronzo di Cadore (BL) C.F./P.IVA 00774080253 con sede legale in Auronzo di Cadore - Piazza Vigo n. 1, con accreditamento istituzionale valido fino al giorno 10 giugno 2027 e Autorizzazione all'esercizio del Comune di Auronzo di Cadore Prot. N. 7665 del 11/07/2024 e valida fino al 10/06/2029, rappresentato da , Codice Fiscale , in qualità di legale rappresentante della struttura per la Prima Infanzia Nido integrato "I folletti del bosco";

PREMESSO

- Che il Comune di Santo Stefano di Cadore non ha sul proprio territorio strutture di Asilo Nido comunale;
- Che, a norma dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n.234, il livello minimo da garantire quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- Che la nota metodologica allegata al prot.33713/2023 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito la possibilità - per i Comuni - di convenzionarsi con servizi privati aventi i requisiti previsti, al fine di dare risposte sempre più concrete ai bisogni emergenti nel territorio nel settore della prima infanzia e contestualmente eroga somme da destinare alla riserva di posti/bambino per le famiglie che utilizzano asili nido privati autorizzati ed accreditati, purché convenzionati con il comune;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale è stata approvata la bozza di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Finalità e oggetto

L'Amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore ritiene opportuno rispondere agli impegni lavorativi e socio educativi delle famiglie, promuovendo iniziative ed attività finalizzate alla socializzazione dei bambini e dei genitori, e consentendo alle famiglie di usufruire del servizio dei nidi ove esistono le disponibilità di posti e in strutture ubicate in zone favorevoli alla loro organizzazione familiare e lavorativa.

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Santo Stefano di Cadore ed i servizi di asili nido accreditati nell'ambito del sistema misto pubblico/privato per la gestione del servizio asilo nido ed in particolare per poter usufruire dei progetti di conciliazione vita familiare - vita lavorativa.

ART. 2 Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31.12.2024.

ART. 3 riserva di posti

Con la stipula della presente convenzione la struttura accreditata quale asilo nido riserva fino a due posti per l'anno 2024 a favore di bambini residenti nel Comune di Santo Stefano di Cadore.

ART. 4 rapporti economici

A fronte della riserva dei posti ed esclusivamente nel caso in cui vi sia la frequenza fino a due bambini residenti nell'anno solare 2024, verrà corrisposta alla struttura la somma di fino ad euro 15.336,40 per l'esercizio 2024.

L'accredito avverrà a seguito della trasmissione delle generalità degli utenti che hanno frequentato la struttura al 31 dicembre di ogni anno e suddivisi per mese di frequenza.

ART. 5 Obblighi della struttura accreditata

Il Servizio nido accreditato si impegna a garantire per l'intera vigenza della convenzione il possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali e nazionali vigenti in materia.

Il Servizio nido si impegna altresì ad inoltrare al Comune entro il mese di dicembre:

- A) elenchi nominali del personale educativo e non educativo impiegato indicandone la qualifica professionale, il relativo titolo di studio e le funzioni effettuate;
- B) relazione inerente la programmazione educativa (PTOF) e al termine di ogni anno scolastico una relazione sull'attività svolta;
- C) tabella riportante i nominativi dei bambini residenti distinguendo se frequentanti a tempo pieno o ridotto;
- D) propria disciplina organizzativa e tariffaria, nonché una tabella di sintesi indicante tutte le tipologie di rette applicate alle famiglie, indicando comunque per tutti i criteri di determinazione (fasce ISEE, residenza, orari di frequenza ecc.), specificando eventuali tariffe dovute per iscrizione, inserimento, pasto, tempo anticipato, tempo prolungato ecc.;

- E) documento annuale comprensivo del bilancio finanziario annuale della gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Agli utenti residenti nel Comune di Santo Stefano di Cadore la struttura riconosce una riduzione pari al 5% della retta applicando lo sconto direttamente a favore degli utenti.

ART. 6 Recesso dalla convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione o per revoca dell'accreditamento e/o qualora permangano inadempienze reiterate rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore.

ART. 7 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 parte seconda della tariffa annessa al D.P.R. 131/1986.

ART. 8 Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/179 e D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D. Lgs 101 del 10 agosto 2018 in materia di privacy, i dati personali forniti dalla struttura accreditata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente atto. L'asilo nido è tenuto a garantire il rispetto della normativa in merito alla protezione, l'integrità e la riservatezza dei dati e personali trattati nell'espletamento del servizio ed è altresì tenuto ad informare i propri operatori circa gli obblighi derivati dalla tutela della privacy.

PER IL COMUNE

PER IL SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO

IL PRESIDENTE
firmato *Alfredo COMIS*

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato *dott. Enrico PILOTTO*

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 11 NOV. 2024 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 11 NOV. 2024

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 NOV. 2024 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^a comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE